CAMERA DEI DEPUTATI N. 2518

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MILANI, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI, CAFIERO, CATALANO

Presentata l'8 aprile 1981

Norme a tutela della libertà religiosa

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sono ormai passati più di trent'anni dalla Costituzione repubblicana, che sanciva il definitivo superamento del concetto di « religione di Stato » proprio dello Statuto albertino, ma ancora il codice penale punisce con sanzioni sensibilmente differenti i delitti commessi contro la religione cattolica (definita appunto « religione di Stato » al I capo del Titolo IV del secondo libro del codice) rispetto alle fattispecie identiche commesse ai danni degli altri « culti ammessi nello Stato ». La Costituzione, che per la prima volta dopo secoli di discriminazioni e di persecuzioni religiose, sancisce che « tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge », che « tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa » e, soprattutto, che tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge senza distinzioni di sorta, ivi comprese ovviamente le discriminazioni religiose, è così contraddetta da una normativa palesemente illiberale, di cui per troppo a lungo si è attesa la modifica.

Che non si tratti di una pura « dimenticanza » di norme per lo più inapplicate, come si è detto per molte delle norme illiberali e incostituzionali presenti nel codice penale, è del resto provato dal fatto che trent'anni di democrazia non sono stati sufficienti a superare le storture di una legislazione (e una mentalità) discriminatoria, tanto che, sebbene i lavori per l'intesa ex articolo 8 della Costituzione tra il Governo italiano e la Tavola valdese e metodista si siano positivamente conclusi il 4 febbraio 1978, ancora il Parlamento italiano attende di poterla ratificare, mentre con grande fatica proseguono le trattative per la revisione del Concordato con la Chiesa cattolica, da cui si dovrebbe finalmente avere il superamento delle inammissibili posizioni di privilegio attribuite a tale confessione religiosa dal Concordato del 1929.

Il problema peraltro non può limitarsi alla riconduzione nei limiti costituzionali della normativa penale a tutela del « sentimento religioso », introducendo semplicemente la parità di trattamento per tutte le religioni professate nello Stato, come del resto propose lo stesso ministro Gonnella con il disegno di legge 420 nel 1972. Si tratta infatti di superare il concetto stesso di tutela penale della religione, così come consacrato dal codice penale: esplicitamente la già ricordata intesa con la Tavola valdese ricorda che « la fede non necessita di una tutela penale diretta, e che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione ». Infatti, lo Stato repubblicano, proprio per il rispetto che garantisce alle opinioni religiose dei cittadini, non può sanzionare altro che le effettive turbative all'esercizio del diritto di libertà religiosa, astenendosi da quel ruolo di « braccio secolare » dell'autorità ecclesiastica che in tempi anche recenti è servito a discriminare i cittadini.

È evidente che solo un pieno superamento del regime concordatario può consentire il raggiungimento di questo obiettivo, dati i pesanti limiti posti alla libertà del legislatore dal Concordato del 1929. Così, per esempio, non sarà possibile senza previa revisione del Concordato superare quella norma grottesca del codice penale che punisce chi « abusivamente indossa in pubblico l'abito ecclesiastico », perché all'articolo 29 del Concordato si prevede un trattamento penale analogo all'uso abusivo di divisa militare per chiunque porti l'abito ecclesiastico o religioso in contrasto con le direttive dell'autorità ecclesiastica. Tutto ciò significa evidentemente che lo Stato italiano si fa garante dell'esecuzione dei provvedimenti ecclesiastici che puniscono i religiosi « dissenzienti » (gli esempi recenti non mancano), preoccupandosi quindi non di garantire e tutelare la libertà religiosa, ma al contrario di garantire l'« autorità » religiosa nell'esercizio del suo potere repressivo intra-ecclesiale. E purtroppo dobbiamo registrare il fatto che nell'ultima bozza di Concordato messa a punto dalle due delegazioni in sede di revisione, pur se vengono superate alcune macroscopiche storture in stridente contrasto con i princìpi costituzionali, viene ribadita la norma di cui all'articolo 23 del Trattato del '29 (che non è in discussione), secondo cui « avranno senz'altro efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche »: lo Stato dovrà quindi ancora prestare la propria forza alla gerarchia ecclesiastica per colpire le comunità di base, i religiosi in contrasto con i vescovi, quelle aree di cristiani che tentano un'esperienza religiosa al di fuori degli accordi di potere che per secoli hanno segnato i rapporti fra Stato e Chiesa.

Da questa lunga premessa discende, a nostro avviso, che un netto superamento dell'attuale normativa penale in materia religiosa non solo mira ad adeguare il codice penale al dettato costituzionale, e neppure serve solamente ad indicare la direzione in cui si intende marciare nel processo di revisione del regime concordatario, ma comporta anche una maggiore e più conseguente protezione della libertà religiosa di tutti i cittadini.

Non ci è sembrato infine necessario sostituire le fattispecie di « vilipendio della religione di Stato » (articolo 402), « offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone » (articolo 403) e « offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose » (articolo 404) con altre analoghe che non discriminassero le differenti fedi religiose perché ci sembra, in questa come in altre parti del codice penale, utile ed opportuno procedere ad una completa abrogazione di quegli articoli che, laddove non puniscano semplici reati d'opinione, colpiscono fattispecie già adeguatamente sanzionate dalle norme che puniscono l'ingiuria e la diffamazione. Altrettanto ci pare opportuno sopprimere la norma che, all'articolo 724, punisce la bestemmia, rilevando innanzitutto come la norma attuale discrimina ancora una volta tra religione cattolica ed altre fedi religiose, in secondo luogo che, quando non si trattino di vere e proprie ingiurie, la bestemmia e la « manifestazione oltraggiosa verso i de-

funti » al massimo possono essere espressioni di scarsa educazione, e non ci sembra che tra i compiti della legge penale ci sia quello di garantire le buone maniere.

Ben altra cosa è evidentemente il turbamento di funzioni religiose, che sostanzia un vero e proprio attentato alla libertà religiosa, per cui si propone una stesura dell'articolo 405 più conforme al principio di uguaglianza. In omaggio al medesimo principio si propone l'aumento della pena prevista dall'articolo 409 (Turbamento di un funerale o servizio funebre), che altrimenti sanzionerebbe in misura sensibilmente inferiore il turbamento di un funerale « laico » rispetto ad una funzione funebre religiosa: occorre ricordare infatti che il principio di libertà religiosa comporta innanzitutto il rispetto di chi non professi alcuna fede religiosa.

Concludendo, ci sembra doveroso sottolineare ancora una volta che anche l'accoglimento della nostra proposta di legge sarà insufficiente a superare completamente l'anacronistico sistema di norme che « tutelano » la religione cattolica, discriminando le altre confessioni e addirittura gli stessi cattolici che per un qualsiasi motivo dissentano da specifiche scelte della gerarchia ecclesiastica: sarebbe necessario, a nostro avviso, un definitivo superamento del regime stabilito dall'articolo 7 della Costituzione, o almeno una revisione radicale del Concordato che riconosca il mutato atteggiamento dello Stato italiano, massimamente rispettoso della libertà religiosa e, proprio per questo, indisponibile a normative che stabiliscano privilegi o discriminazioni tra le diverse confessioni religiose.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Gli articoli 402, 403, 404, 406 e 724 del codice penale sono abrogati.

ART. 2.

L'articolo 405 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 405. – (*Turbamento di funzioni religiose*). — Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro di culto, o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni ».

ART. 3.

L'articolo 409 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 409 – (*Turbamento di un funerale o servizio funebre*). — Chiunque fuori dei casi preveduti dall'articolo 405 impedisce o turba un funerale o un servizio funebre è punito con la reclusione fino a due anni.

Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni ».

ART. 4.

La rubrica del Capo I, Titolo IV del Libro II del codice penale è sostituita dalla seguente:

« Dei delitti contro la libertà religiosa ».